

INFORMATIVA PER LE AZIENDE OPERANTI O INTERESSATE AD OPERARE IN MYANMAR

A seguito del colpo di Stato dell'1 febbraio 2021 la situazione in Myanmar è in costante deterioramento, soprattutto in termini di violazioni dei diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali, fortemente limitate. A fronte di ciò, **l'UE ha adottato otto pacchetti di misure sanzionatorie** (l'ultimo l'11 dicembre 2023) nei confronti di individui, sia civili che militari, ed entità e conglomerati economici che contribuiscono a finanziare le Autorità de facto birmane.

Nel riconoscere il ruolo importante che molte imprese europee ed anche italiane svolgono a sostegno dei lavoratori in Myanmar, si ritiene utile ribadire che tutte le aziende italiane presenti in Myanmar, o potenzialmente interessate a fare affari nel Paese, sono invitate a porre in essere la necessaria "*due diligence*" nello sviluppo di attività di "sound business" e ad attenersi al quadro sanzionatorio e regolamentare in vigore.

Si torna pertanto ad attirare l'attenzione delle aziende sulla necessità di:

- astenersi scrupolosamente dallo stipulare contratti commerciali e/o partenariati con società ed entità commerciali e individui direttamente o indirettamente controllate dai militari del Myanmar (Tatmadaw), o comunque da individui ed entità soggetti a sanzioni europee;
- rispettare rigorosamente i **Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani**, al fine di evitare di causare, o contribuire a determinare, impatti negativi sui diritti umani attraverso le proprie attività;
- anche al di là di quanto sopra: svolgere un'accurata "*due diligence*" in materia di diritti umani, verificando in particolare:
 - gli eventuali impatti negativi sui diritti umani (soprattutto in termini di violazioni dei diritti dei lavoratori) che l'impresa potrebbe causare, o contribuire a determinare, attraverso le proprie attività;
 - le conseguenze che potrebbero discendere dai propri prodotti, servizi o operazioni, anche in ragione delle relazioni commerciali, con particolare riguardo al traffico d'armi o altre transazioni che possano beneficiare la Giunta militare;
 - l'assetto proprietario di eventuali aziende o enti partner, per accertarsi che non vi figurino individui collegati alla Giunta militare.

Con particolare riferimento alle **sanzioni UE nei confronti del Myanmar**, si segnala che l'attività di *due diligence* include sia i profili oggettivi (categorie merceologiche soggette a restrizioni) che quelli soggettivi (persone fisiche e giuridiche con cui non si possono intrattenere rapporti commerciali, anche se leciti sotto il profilo merceologico) applicabili alla transazione. Si segnalano a tal riguardo i seguenti atti normativi UE:

- il **Regolamento (UE) n. 401/2013** e la **Decisione (PESC) n. 184/2013**, entrambi consultabili nella versione consolidata;
- il **Regolamento (PESC) n. 1497/2023** e la **Decisione (PESC) n. 1502/2023**, per gli emendamenti non ancora inclusi nell'atto legale consolidato.

Per completezza di informazione, si invitano le aziende a consultare le seguenti **linee guida**:

- Linee guida della Commissione riguardanti l'attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (Doc. 3361/2021);
- Migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive (Doc. 10572/2022);
- Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (Doc. 5664/2018).

Si segnala inoltre la possibilità di effettuare le ricerche relative alle persone fisiche e giuridiche sanzionate anche attraverso il sito internet ufficiale **EU Sanctions Map**, ferma restando la necessità di confermare quanto risultante sui pertinenti atti normativi UE, indicati dallo stesso sito web.

Sulle **importazioni di legno e prodotti derivati**, si rammenta la necessità di conformarsi al Regolamento UE 995/2010 (EU Timber Regulation - EUTR), recepito in Italia con il D.lgs 178/2014 che ne disciplina anche gli aspetti sanzionatori in caso di violazione, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021, che attua il regolamento (UE) 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Quanto alle **conseguenze previste in caso di violazione delle sanzioni dell'UE**, si attira l'attenzione delle aziende sulla normativa di riferimento:

- per le **misure restrittive finanziarie**: **D.lgs. 109/2007** che, nel caso di violazione di tali restrizioni, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 500.000,00, salvo che il fatto costituisca reato;
- per le **restrizioni di carattere oggettivo/merceologico**: **D.lgs. 221/2017** che prevede, *inter alia*, la reclusione da 2 a 6 anni o una multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro per chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso, ovvero presti servizi di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione in relazione ai prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.